

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell'ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1° luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1° gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d'ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635.
- (3) È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2631.
- (4) Inoltre, non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1° luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 2011 e altre dal 1° luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2947 è soppressa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 1

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente |
|-----------------|---------------|-------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile | 1.1.-31.12. | 4 300 tonnellate | 0 % |
| 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m ² | 0 % |
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) | 1.1.-31.12. | 5 000 000 unità | 0 % |

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2

| Numero d'ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingente | Volume contingente | Dazio contingente |
|-----------------|---------------|-------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 09.2977 | 2926 10 00 | | acrilonitrile | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso | 1.1.-31.12. | 1 900 000 m ² | 0 % |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) | 1.1.-31.12. | 600 000 unità | 0 % |
| 09.2635 | ex 9001 10 90 | 20 | Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) | 1.1.-31.12. | 3 300 000 km | 0 % |